



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile**

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

**ATTO N. ORD 288 DEL 27/08/2025**

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO PRESSO IL CIVICO 35 DI VIA SAN NAZARO, CAUSA MURO DI SOSTEGNO PERICOLANTE.**

La Sindaca

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

**Premesso che:**

- in data 21/08/2025, su richiesta della Direzione Demanio e Patrimonio del Comune di Genova, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso le aree esterne della scuola di civica proprietà al civico 9 di Via Liri e presso le aree esterne del soprastante civico 35 di Via San Nazaro;
- nel corso del sopralluogo si è presa visione del marcato fuori piombo e del quadro fessurativo del muro di contenimento delle aree esterne del civico 35 di Via San Nazaro con affaccio su parte delle aree esterne della scuola al civico 9 di Via Liri;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha disposto l'interdizione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino/verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi da parte di tecnico abilitato, di una porzione delle aree esterne del civico 35 di Via San Nazaro;

**Considerato che** all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 21/08/2025 – rif. PG. 0415040.I del 25/08/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**Dato atto** delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

**Dato atto che** del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota PG. 0412974.U del 22/08/2025;

**Considerato altresì che:**

- l'istruttoria del presente atto è stata dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**ORDINA**

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 21/08/2025 dall'Ufficio di Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota PG. 0412974.U del 22/08/2025 – l'interdizione di porzione delle aree esterne del civ. 35 di Via San Nazaro causa pericolo esterno, fino all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza attestate da tecnico abilitato, come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 8 Medio Levante, per conoscenza e quanto di competenza;

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio, per conoscenza e per quanto di competenza;
- alla Direzione di Area Scuola, per conoscenza e per quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO  
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



COMUNE DI GENOVA

## ORDINANZA DELLA SINDACA

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO PRESSO IL CIVICO 35 DI VIA SAN NAZARO, CAUSA MURO DI SOSTEGNO PERICOLANTE.**

### ALLEGATO GRAFICO



**Figura 1** – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione